

**CONTRATTO PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI
BANCHI DI LAVORO ODONTOIATRICI PER LA SIMULAZIONE
DI CASI CLINICI A COMPLETAMENTO DEL LABORATORIO SITO
IN VIA MONTE GENEROSO, A VARESE - CIG 929154055E - CUP
J46G21004540001.**

- Il sig., nato a Padova, il --/--/----, il quale interviene al presente atto in qualità di Procuratore speciale dell’impresa Henry Schein Krugg s.r.l. (cod. fisc. n. 13088630150), con sede in Buccinasco (MI) via dei lavoratori n.7, come risulta dal certificato rilasciato dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di Milano Monza Brianza Lodi in data 20/09/2022 N. T 488509367, di seguito denominato Appaltatore;

- il Dott., nato a Pavia il --/--/---- nella sua qualità di Direttore Generale dell’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL’INSUBRIA (cod. fisc. n. 95039180120), con sede in Varese, Via Ravasi, 2, munito dei necessari poteri per la firma del presente atto ai sensi della parte 7.7 del Manuale di Amministrazione e Contabilità, di seguito denominato Università;

PREMESSO

- che con deliberazione del Consiglio di Amministrazione 20 giugno 2022, n. 143 è stato approvato l’espletamento di una procedura negoziata senza bando di cui all’art. 63, comma 3, lett. b) del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., mediante ricorso alla piattaforma MePA, con la società Henry Schein Krugg s.r.l. - P. IVA 13088630150 - con sede legale in via dei Lavoratori, 7 - 20090 Buccinasco (MI), per la fornitura di n. 11 banchi di lavoro odontoiatrici per la simulazione di casi clinici presso il laboratorio sito in via Monte Generoso, a Varese, a completamento degli strumenti già installati, per l’importo a base d’asta pari a €

204.918,04 da aggiudicare con il criterio del prezzo più basso, ai sensi dell'art. 95 comma 4 lett. b del D.lgs. 50/2016;

- che in forza della predetta delibera, si è svolta la procedura negoziata in questione e la stessa è stata aggiudicata alla società Henry Schein Krugg s.r.l. - P. IVA 13088630150 - con sede legale in via dei Lavoratori, 7 - 20090 Buccinasco (MI) che ha offerto di eseguire la fornitura per l'importo per un importo complessivo pari a € 204.918,04 IVA 22% esclusa, come risulta dall'offerta presentata dalla predetta Ditta;

- che, nelle more del rilascio dell'informativa liberatoria provvisoria di cui all'art. 3 del decreto legge 16 luglio 2020, n. 76 convertito in *L. 120/2020 e s.m.i.*, richiesta alla Banca Nazionale dei contratti pubblici attraverso la Banca Dati Nazionale Unica Antimafia (c.d. B.D.N.A.) in data 26 luglio 2022, acquisita l'autocertificazione da parte dell'Appaltatore, si procede alla stipula del presente atto, sottoposto alle condizioni di cui all'art. 88, comma 4-bis del D.Lgs. n. 159/2011;

TUTTO CIO' PREMESSO E CONFERMATO

i componenti convengono e stipulano il seguente contratto alle condizioni di cui appresso.

La narrativa che precede forma parte integrante e sostanziale del presente contratto.

Art. 1 - Oggetto del contratto

L'Università affida all'Appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, la fornitura di n. 11 banchi di lavoro odontoiatrici per la simulazione di casi clinici con estensione di garanzia per la durata di 60 mesi a completamento del laboratorio odontoiatrico, sito in via Monte Generoso, a Varese, a completamento degli

strumenti già installati. L'Appaltatore si impegna all'esecuzione della fornitura alle condizioni di cui al presente contratto.

Art. 2 - Capitolato speciale e norme regolatrici del contratto

L'appalto viene affidato ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal presente contratto e dai seguenti documenti:

1. Offerta economica (All.1).
2. Capitolato speciale d'appalto, di seguito C.S.A.

Tutti i suddetti documenti sono depositati agli atti dell'Università e si intendono facenti parte integrante del contratto, anche se non materialmente allegati.

Art. 3 - Ammontare del contratto

L'importo contrattuale ammonta a € 204.918,04 (duecentoquattromilanovecentodiciotto/04) al netto dell'I.V.A., di cui € 177.968,04 per la fornitura di banchi di lavoro odontoiatrici ed € 26.950,00 per estensione di garanzia per la durata di 60 mesi.

Art. 4 –Pagamenti

La fatturazione avverrà al termine dell'esecuzione della fornitura a decorrere dalla data della verifica di conformità dell'apparecchiatura risultante da apposito certificato. I pagamenti avverranno entro 30 giorni dalla ricezione della fattura redatta secondo il formato di cui all'allegato A "Formato della fattura elettronica", del Decreto Ministeriale 3 aprile 2013, n. 55, previa verifica di avvenuta regolare esecuzione delle prestazioni e previa verifica di regolarità contributiva mediante acquisizione da parte dell'Università degli Studi dell'Insubria del Documento di regolarità contributiva DURC in corso di validità, ai sensi di quanto previsto dal D.M. 24 ottobre 2007.

Le fatture elettroniche, indirizzate all'Area Formazione e ricerca, dovranno fare riferimento al seguente codice univoco ufficio (codice IPA), così censito su www.indicepa.it: 9JFCYV e dovranno indicare il seguente codice CIG 929154055E e il codice unico di progetto CUP J46G21004540001.

Ai sensi dell'art. 21 del DM del 23 gennaio 2015 attuativo delle disposizioni in materia di scissione dei pagamenti "Split payment" previste dall'art. 1 comma 629 lettera b) della Legge 190/2014 (Legge di stabilità 2015), le fatture elettroniche dovranno riportare obbligatoriamente la dicitura "scissione dei pagamenti".

Il pagamento non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.

L'Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità finanziaria previsti dalla Legge n. 136 del 13 agosto 2010 e s.m.i., sia nei rapporti con l'Università, nei rapporti gli eventuali subcontraenti appartenenti alla filiera delle imprese del presente appalto.

Ai sensi dell'art. 3 comma 7 della Legge 136/10 e s.m.i., l'Appaltatore ha comunicato con nota del 19/09/2022, prot. n. 79339 gli estremi identificativi del conto corrente dedicato di cui al comma 1 del citato art. 3 sul quale dovranno essere effettuati tutti i movimenti finanziari, nonché i nominativi (generalità e codice fiscale) dei soggetti che sul medesimo conto possono operare.

L'Appaltatore si impegna, altresì, a comunicare all'Università ogni variazione relativa alle notizie ogniqualvolta si verificano degli eventi modificativi relativi a quanto sopra riportato.

Ai sensi dell'art. 3 comma 8 della L. 136/10 e s.m.i. l'appaltatore che ha notizia dell'inadempimento della controparte (subcontraente) agli obblighi della

tracciabilità ne dà immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura - ufficio territoriale del Governo della Provincia di Varese.

Ai sensi dell'art. 3, comma 9-bis), della Legge n. 136/2010 e s.m.i. il contratto sarà risolto di diritto qualora le transazioni, inerenti e derivanti dal contratto stesso, siano eseguite senza avvalersi dello strumento del bonifico bancario o postale o di altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

Art. 5 - Tempo utile per la consegna della fornitura

Ai sensi dell'art. 3 del C.S.A. la consegna della fornitura dovrà avvenire entro 90 giorni naturali e consecutivi a decorrere dalla data di stipula del contratto.

Art. 6 - Penali

Ai sensi dell'art. 6 del Capitolato Speciale d'Appalto, in caso di inadempimento contrattuale, ivi compresi il ritardo nell'esecuzione delle attività, nella consegna e la difformità della fornitura alle caratteristiche previste, l'Amministrazione sarà legittimata ad applicare, a proprio insindacabile giudizio delle penali. Le penali dovute per il ritardato adempimento sono calcolate in misura giornaliera come segue: 0,3 % dell'ammontare netto contrattuale, per ogni giorno di ritardo nella fornitura rispetto alla data di consegna pattuita, fino a 5 giorni di ritardo; 0,6 % dell'ammontare netto contrattuale, per ogni giorno di ritardo nella fornitura rispetto alla data di consegna pattuita, dal 6° al 10° giorno di ritardo; 1 % dell'ammontare netto contrattuale, per ogni giorno di ritardo nella fornitura rispetto alla data di consegna pattuita, dall'11° giorno di ritardo; 1 % dell'ammontare netto contrattuale, per ogni giorno di ritardo nello svolgimento degli interventi in garanzia rispetto alla data di intervento pattuita o, in mancanza di questa, a partire dal 7° giorno dalla la segnalazione.

Tutte le penali sono contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo.

L'applicazione delle penali non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dall'Università a causa dei ritardi.

Ai sensi dell'art. 6.1 del Capitolato Speciale d'Appalto, la violazione degli obblighi specifici derivanti dall'utilizzo di risorse previste dal PNRR o dal PNC di cui al successivo art.7, comporta l'applicazione delle penali calcolate in misura giornaliera pari allo 0,6‰ dell'ammontare netto contrattuale. In tal caso, le penali non possono comunque superare, complessivamente, il 20 per cento dell'ammontare netto contrattuale.

Art. 7 – Obblighi specifici derivanti dall'utilizzo di risorse previste dal PNRR o da PNC

Ai sensi dell'art. 47 del D.L. n. 77/2021, convertito con Legge 29/07/2021, n. 108, rubricato “Pari opportunità e inclusione lavorativa nei contratti pubblici, nel PNRR e nel PNC”, volte a favorire le pari opportunità, generazionali e di genere nonché a promuovere l'inclusione lavorativa delle persone disabili nell'ambito degli appalti suindicati, l'appaltatore, avendo un numero di dipendenti superiore a 15, provvederà a consegnare alla stazione appaltante, entro 6 mesi dalla stipula del contratto, una relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge n. 68/1999 e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a suo carico nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione delle offerte. La relazione dovrà essere trasmessa entro il medesimo termine anche alle rappresentanze sindacali aziendali.

È fatto inoltre obbligo all'aggiudicatario di assicurare una quota pari almeno al 30%, delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la

realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, sia all'occupazione giovanile sia all'occupazione femminile (art 47 co. 4 Legge 29/07/2021, n. 108).

Art. 7 - Sicurezza

Ogni attività relativa al presente appalto deve essere svolta da personale professionalmente adeguato e qualificato ad operare nel rispetto delle specifiche norme di legge e con mezzi, attrezzature e materiali adeguati. Con riferimento alle disposizioni contenute nella L. 123/2007, secondo quanto previsto dalla determinazione 5 marzo 2008, n. 3 dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, nell'appalto in oggetto non sussistono rischi da interferenze che richiedono misure preventive e protettive supplementari rispetto a quelle misure di sicurezza, a carico dell'impresa, connesse ai rischi derivanti dalle proprie attività.

Art. 8 - Responsabilità verso terzi

L'Appaltatore assume la responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia quelli che essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attività connesse, sollevando l'Università da ogni responsabilità al riguardo.

Art. 9 – Certificato di regolare esecuzione

La verifica di conformità avverrà a seguito dell'installazione della strumentazione oggetto della fornitura in corso di esecuzione del contratto. Ai sensi dell'art. 102 comma 2 del D.lgs. 50 del 2016 verrà rilasciato dal Responsabile Unico del Procedimento il certificato di regolare esecuzione della fornitura non oltre tre mesi dall'ultimazione delle prestazioni.

Art. 11 - Cauzione definitiva e polizze assicurative

L'Appaltatore, a garanzia degli impegni assunti con il presente contratto, ha

costituito, ai sensi dell'art. 103 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., una garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva con polizza fidejussoria n. 2360985 per l'importo di € 10.245,90 rilasciata da Compagnie Francaise D'assurance Pour Le Commerce - Exterieur Sa (COFACE) in data 16/09/2022 e valida fino all'emissione del certificato di regolare esecuzione o comunque non oltre dodici mesi dalla data di ultimazione della fornitura risultante dal relativo certificato, allorché è automaticamente svincolata.

L'importo è stato ridotto ai sensi dell'articolo 93, comma 7 del D.Lgs. 50/2016 e successive modificazioni, in quanto l'Appaltatore possiede la certificazione di sistema di qualità conforme alle norme UNI EN ISO 9001, come da copia conforme dell'attestazione agli atti.

L'Appaltatore ha stipulato, ai sensi dell'art. 103, comma 7, del D. Lgs. 50/16 e s.m.i. e dell'art. 14 del Capitolato speciale d'appalto, polizza di assicurazione n. 891274, con un massimale pari a € 2.500.000,00 per sinistro a persona per la responsabilità civile per danni causati a terzi (R.C.T) e pari a € 2.000.000,00 per sinistro a persona per la responsabilità civile verso prestatori di lavoro (R.C.O)

Art. 13 - Risoluzione

Per la risoluzione trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 10 del Capitolato speciale d'appalto.

Il contratto è stipulato, ai sensi dell'art. 88 comma 4-bis del D. Lgs. 159/2011, nelle more del rilascio della comunicazione liberatoria da parte della competente Prefettura. Il successivo accertamento del difetto dei requisiti prescritti di cui alla dichiarazione sostitutiva presentata all'Università degli Studi dell'Insubria in data 12 luglio 2022 è causa di risoluzione del contratto, con pagamento del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti

dell'utilità ricevuta e l'applicazione di una penale in misura non inferiore al 10% del valore del contratto stesso.

Art. 14 - Foro Competente

Per tutte le controversie che dovessero insorgere circa l'interpretazione, l'esecuzione o la risoluzione del contratto sarà competente il foro di Varese ed è esclusa la competenza arbitrale.

Art. 15 - Spese del contratto

Tutte le spese di bollo, scritturazione, copie di atti, disegni, registrazione fiscale ed altre dipendenti dal presente atto, sono a totale carico dell'Appaltatore. L'onere per I.V.A., come per legge, è a carico dell'Università.

Art. 16 - Privacy

Nell'ambito dei loro rapporti contrattuali, le parti si impegnano a improntare il trattamento dei dati a principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto di quanto definito dai regolamenti in vigore applicabili al trattamento dei dati personali e, in particolare, il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 applicabile dal 25 maggio 2018 (di seguito "regolamento europeo sulla protezione dei dati") e normativa nazionale di riferimento laddove applicabile.

Il Titolare del trattamento dei dati personali delle persone fisiche (cd. interessati) effettuato nell'espletamento delle procedure di appalto e della successiva fase di stipula del contratto è l'Università degli Studi dell'Insubria, con sede legale in Varese (VA) Via Ravasi 2, nella persona del Magnifico Rettore. L'Ateneo ha nominato il Responsabile della protezione dei dati contattabile a questi riferimenti: privacy@uninsubria.it, PEC: privacy@pec.uninsubria.it.

L'Università tratta i dati ad essa forniti esclusivamente per la gestione dell'appalto e per la sua esecuzione – base giuridica art. 6, comma 1, lett. b) del regolamento 2016/679, per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi cui è soggetto il titolare del trattamento – base giuridica art. 6, comma 1, lett. c) del regolamento 2016/679.

I dati personali potranno essere trattati da dipendenti o collaboratori del Titolare che, operando sotto la diretta autorità di quest'ultimo, sono autorizzati del trattamento e ricevono al riguardo adeguata formazione ed istruzioni operative (art. 29 del regolamento (UE) 2016/679), da soggetti che, operando per conto del titolare, garantiscono l'adozione di misure tecniche ed organizzative adeguate in forza di un contratto o di altro atto giuridico vincolante (art. 28 del regolamento (UE) 2016/679) o da titolari autonomi cui saranno comunicati i dati solo per il raggiungimento delle suddette finalità.

I dati raccolti saranno conservati per i tempi stabiliti dalla normativa vigente o dai regolamenti d'Ateneo anche per gestire eventuali contenziosi.

Il conferimento dei dati è obbligatorio, pertanto l'eventuale rifiuto a fornirli comporta l'impossibilità di ammettere l'Impresa alla procedura di gara.

L'interessato ha diritto di ottenere l'accesso ai dati personali e la loro rettifica.

L'interessato ove previsto dalla normativa ha diritto di ottenere la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento. L'interessato ha il diritto alla portabilità dei dati effettuati con mezzi automatizzati. Non vi sono trattamenti che si basano sul consenso dell'interessato; laddove vi fossero l'interessato avrebbe diritto a revocarlo in qualsiasi momento fatta salva la liceità del trattamento basato sul consenso successivamente revocato. Infine l'interessato ha il diritto di proporre reclamo

all'autorità di controllo – Garante per la protezione dei dati personali – e di agire per ottenere il risarcimento dell'eventuale danno subito nei confronti del titolare o del responsabile. Per l'esercizio di tali diritti l'interessato potrà rivolgersi via PEC al titolare del trattamento.

Art. 17 - Approvazione specifica di clausole

L'Appaltatore, preso atto delle condizioni generali del contratto, dettagliate negli articoli 4, 6, 11, 13, 14 e 16, dichiara di approvarle specificatamente ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1341, II co. cc.

L'APPALTATORE

(Sig.)

(firmato digitalmente)

IL DIRETTORE GENERALE

(Dott.)

(firmato digitalmente)